

**Verbale Assemblea Straordinaria Soci
Scouting for... aps del 01/12/2022**



L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di dicembre, alle ore 21.00, presso la sede di Scouting for... APS in Via Mazzini 23/a a Potenza, regolarmente convocata, si è tenuta la riunione dell'assemblea straordinaria dei soci di Scouting for... aps per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Modifica statuto per adeguamento agli Enti Terzo Settore d.lgs. 117/2017;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Pasquale Molinari in videoconferenza; i consiglieri: Rocchino Vinciguerra, Anita Rosa Mazzuccato, Monica Viggiani, Eugenio Vinciguerra ed il socio Valerio Vinciguerra, in presenza.

Il presidente, constatata la presenza di oltre la metà degli associati, considera valida l'assemblea ai sensi dell'art. 8 dello statuto e chiama a fungere da segretario il sig. Rocchino Vinciguerra.

Per quanto riguarda il punto 1) all'ordine del giorno, il presidente illustra l'opportunità di aderire alla normativa per gli enti del terzo settore che necessita di alcune modifiche da apportare allo statuto per adeguarsi a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e per questo motivo legge ai presenti il documento con le modifiche apportate che diventa parte integrante del presente verbale.

L'Assemblea, dopo aver valutato la proposta del Presidente e le singole parti oggetto di modifica, all'unanimità approva il nuovo statuto modificato.

Alle ore 22,00, non essendoci altro da discutere e deliberare, e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente

Pasquale Molinari

Il segretario verbalizzante

Rocchino Vinciguerra

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi della legge 383/2000, l'associazione di promozione sociale denominata: "Scouting for ... APS" che, in seguito a quanto previsto dall'art.4, c.1 del D. Lgs n. 117/2017, nonché all'iscrizione al Runtis ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, diventerà: "Scouting for ... ETS".

La sede associativa viene stabilita in Potenza - Via Mazzini n. 23A.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

Gli associati all'associazione sono tenuti all'osservanza del presente statuto; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; essa si propone di contribuire a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, alla formazione della persona secondo i principi dello scoutismo.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati sono:

- la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente montano e paesaggistico (art.5 c.1, lett.e D.Lgs 117/2017) la riscoperta e la valorizzazione del territorio, con particolare riguardo all'accoglienza, alla conoscenza dei luoghi montani della nostra regione, alla formazione della persona;
- l'organizzazione di visite guidate per favorire la conoscenza del territorio;
- la promozione, lo sviluppo e il patrocinio di attività educative, ricreative, sportive, culturali, di tutela dell'ambiente e di protezione civile, nonché di iniziative di utilità sociale che stimolino nelle persone, e nei giovani in particolare, il senso di responsabilità, di tolleranza, di solidarietà civile ed umana, l'ideale della pace, il valore della legalità e che sollecitino gli interessi spirituali e culturali, lo spirito di iniziativa e di laboriosità, la cura per la salute e l'efficienza fisica, operando attraverso iniziative proprie o il sostegno di iniziative di terzi;
- la realizzazione di servizi di formazione e informazione per giovani e adulti (art.5 c.1, lett.l-v D.Lgs 117/2017);
- lo sviluppo dell'ospitalità, dell'educazione turistica d'ambiente e della conoscenza globale del territorio, per promuovere e facilitare un turismo ecosostenibile (art.5 c.1, lett.e D.Lgs 117/2017);
- la promozione, il coordinamento e l'organizzazione di iniziative di carattere ambientale, sociale e culturale in collaborazione con enti pubblici e privati, università, centri studio, fondazioni e altre associazioni (art.5 c.1, lett.d D.Lgs 117/2017);
- la promozione del turismo sociale (art.5 c.1, lett.k D.Lgs 117/2017);
- l'organizzazione di manifestazioni culturali, sportive e la promozione di spettacoli anche al fine di autofinanziarsi;
- La stipula di convenzioni con enti pubblici o privati per garantire la prestazione di servizi, nonché l'affidamento in gestione di attività rientranti nell'ambito dei propri scopi istituzionali.
- l'educazione all'accoglienza e alla mondialità, come presupposti fondamentali per vivere pacificamente e dignitosamente in una società multiculturale e multietnica, in cui la diversità venga considerata opportunità di crescita e di sviluppo;



- lo sviluppo di ogni altra attività, iniziativa o intervento finalizzato al raggiungimento degli scopi e dell'attività di cui sopra.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate.

Art. 6 – Modalità operative

L'associazione intende realizzare i propri scopi sociali e mutualistici innanzi indicati attraverso la gestione di servizi socio-educativi, quali:

Strutture e centri educativi di prima accoglienza diurna, notturna e residenziale per minori;

- Attività di promozione e valorizzazione della montagna e della sua cultura (es.: sentieristica, orienteering, ecc.);
- Attività di educazione ambientale e di difesa ambientale;
- Strutture e centri educativi destinati a minori e a giovani (ad es.: ludoteca, centri ricreativi diurni, centri di aggregazione giovanile, circoli ricreativi, campi-scuola, centri di vacanza, ecc.);
- Attività di assistenza scolastica e parascolastica;
- Attività di sostegno e assistenza ai minori in difficoltà;
- Attività di promozione e gestione di attività ricreative e di turismo sociale;
- Realizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, pubblicazioni, ecc. concernenti le tematiche sopra evidenziate.

Le suddette attività potranno essere promosse nonché gestite direttamente dall'associazione ovvero affidate ad essa tramite convenzioni, accreditamenti e/o altre forme contrattuali da enti pubblici e/o privati aventi finalità sociali.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 - Carattere e tipologia dell'Associazione

L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa, pur ispirandosi a principi evangelici, intende caratterizzarsi in modo aconfessionale ed apartitico ed assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e quella di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale al fine di reperire i fondi per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 8 - Dotazione patrimoniale

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione degli associati da versarsi all'atto dell'iscrizione;
- dai loro contributi annui ordinari;
- da eventuali contributi straordinari;
- da eredità, donazioni, legati, sovvenzioni o lasciti di terzi o associati.
- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, istituti di credito, enti in genere, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 9 - Soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono gli scopi di cui al precedente art. 5, lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo

richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori né limitazioni riferibili alle condizioni economiche dell'aspirante socio, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 10 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; per i soci minorenni tale diritto deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. (riportare l'articolo relativo ai libri sociali);
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- partecipare alla vita associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 11 - Volontario e attività di volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.

L'associato volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 12 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione dal Libro dei soci con pari decorrenza.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione su delibera motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

Costituiscono gravi motivi di esclusione:

- le violazioni degli obblighi del socio;
- che il socio contravvenga alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- che abbia arrecato danni economici e patrimoniali all'associazione;
- che abbia esposto a richi di inutile contenzioso l'associazione;
- che abbia arrecato danni all'immagine e al buon nome dell'ente.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione: l'assemblea provvede entro i successivi 30 giorni.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Titolo II

Gli organi dell'Associazione

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea;
- 2) il presidente;
- 3) il consiglio direttivo;

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, ove presenti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 - Assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, e ogniqualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda.

La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax e/o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Hanno diritto d'intervento tutti gli associati iscritti nell'apposito libro. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

Se sono associati altri Ets questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Art. 15 - Compiti dell'Assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il rendiconto;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Le riunioni dell'assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati.

L'assemblea delibera sempre a maggioranza semplice dei soci.

Art. 16 – Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 17 - Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio è formato da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati

I membri del consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora durante il triennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, questi saranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione.

Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.

Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione. Non sono ammesse deleghe.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.

Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea dell'associazione.

Esso tra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, sottopone all'assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande d'ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che

Polizia
Agenzia

sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio in particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il rendiconto di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- nomina al suo interno eventualmente il Segretario e il Tesoriere e su proposta del Presidente, il Vice Presidente.

Art. 19 – Segretario e Cassiere

Il Segretario, eventualmente nominato, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione. Il segretario cura la tenuta del libro dei verbali e il libro dei soci

Il Cassiere, eventualmente nominato, cura la gestione della cassa dell'Associazione e tiene idonea contabilità; compie le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

Art. 20 – Organo di controllo

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e da almeno uno dei supplenti.

Al verificarsi di tali condizioni, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci nomina l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario da predisporre a cura del consiglio e da approvarsi a cura dell'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22 – Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 23 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico degli associati.

Il patrimonio residuo dell'associazione, sempre su delibera dell'assemblea straordinaria, sarà devoluto interamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Disposizioni Generali

L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto necessario.

L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale ed internazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute e le disposizioni di diritto comune.

Il presente Statuto si compone di n. 4 pagine. Lo spazio sottostante è da ritenersi annullato.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA			
Reg. al N. <u>1765</u>	Registro	€	Liquidate imposte
Serie 3 ^a - A. Privati	Bollo	"	per €
Il Rich. <u>7 DIC 2022</u>	Sanzione	"	
Li. <u>7 DIC 2022</u>	T.S.	"	
Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza			
IL FUNZIONARIO DELEGATO			
O. di S. N. 28/2018			
Enrico DAPOTO			



Firma su delega del Direttore Provinciale (Maria Margherita Anna Mattioli)